C12049 - BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO/BANCA ROMAGNA COOPERATIVA-CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E MACERONE
Provvedimento n. 26186

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capi I, sezioni I e II;

VISTA la comunicazione di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. pervenuta il 13 maggio 2016 e integrata, a seguito di richiesta di informazioni, in data 28 giugno 2016;

VISTO il proprio provvedimento del 13 luglio 2016, con il quale è stato avviato nei confronti della società Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., relativamente all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, realizzata nel luglio 2015, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTE le informazioni fornite dalla società Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 28 luglio 2016 e nella memoria depositata in data 4 agosto 2016;

VISTO il parere IVASS, pervenuto in data 14 settembre 2016 a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. (nel seguito, anche 'Banca Sviluppo) è una società che opera in Italia nel settore bancario tradizionale. Banca Sviluppo è controllata da Iccrea Holding, la holding finanziaria posta a capo dell'omonimo gruppo attiva nei mercati del credito, del risparmio gestito, delle assicurazioni e nell'offerta di prodotti e servizi alle Banche di Credito Cooperativo e alle Casse Rurali.
Il fatturato realizzato in Italia a livello consolidato dal Gruppo Iccrea, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2014, a circa *[4-5]* miliardi di euro[1].
2. Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – Società Cooperativa (di seguito, anche "BRC"), in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'operazione, è una società aderente al sistema del Credito Cooperativo, che opera nel settore bancario tradizionale (raccolta e impieghi) nonché nei settori del credito al consumo, della raccolta indiretta, del risparmio amministrato, del risparmio gestito e in quello assicurativo. Essa esercita la propria attività tramite sportelli bancari ubicati nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna.
Il fatturato realizzato in Italia a livello consolidato da BRC, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, al 17 luglio 2015, è stato pari, a circa *[50-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. Nel luglio 2015, anteriormente alla comunicazione pervenuta in data 13 maggio 2016, è stata realizzata l'acquisizione da parte di Banca Sviluppo di parte delle attività e passività di BRC, ad esclusione dei crediti in sofferenza, presi in carico dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.
4. Ad esito dell'operazione, conclusasi il 17 luglio 2015, Banca Sviluppo ha acquisito il controllo esclusivo del ramo d'azienda di BRC come sopra descritto.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

a) La natura dell'operazione

5. L'operazione comunicata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo esclusivo di parte d'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90.

b) L'obbligo di comunicazione preventiva

6. L'operazione descritta rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale, per il periodo al quale l'acquisizione si riferisce (2015), dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione (492 milioni di euro), e quello dell'impresa acquisita era superiore a 49 milioni di euro.
Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto, emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, ovvero al 13 maggio 2016.

IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

7. L'operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione da parte di Banca Sviluppo del 13 maggio 2016.

V. LE ARGOMENTAZIONI DI BANCA SVILUPPO

8. Nella comunicazione inviata dalla Parte in data 4 agosto 2016, Banca Sviluppo ha richiesto all'Autorità di non procedere all'irrogazione della sanzione o, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione di importo minimo in considerazione dei seguenti fattori: *i)* assenza di dolo, collaborazione prestata nel corso del procedimento, spontaneità e celerità con cui la Parte ha comunicato formalmente l'Operazione; *ii)* assenza di effetti restrittivi determinati dalla conclusione dell'Operazione di concentrazione.

a) L'elemento soggettivo dell'infrazione

9. Con riferimento alla mancata comunicazione preventiva dell'Operazione, Banca Sviluppo esclude qualsiasi profilo di intenzionalità.
La Parte sottolinea, in primo luogo, la peculiarità del contesto in cui l'Operazione si è perfezionata, caratterizzata dal dissesto finanziario in cui versava BRC, posta in liquidazione coatta amministrativa, e della necessità di garantire la continuità del servizio, di tutelare la clientela ed i creditori.
La Parte evidenzia altresì la complessità delle procedure amministrative espletate per la gestione della situazione di crisi di BRC che ha comportato una sovrapposizione di competenze da parte di diversi interlocutori istituzionali, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia e, pertanto, la necessità di interfacciarsi con tali soggetti istituzionali nei relativi *iter* procedurali. In tale contesto, la Parte sottolinea che, escludendo l'intenzionalità, la mancata comunicazione preventiva è riconducibile a problematiche organizzative interne.
10. Nell'ambito delle attività finalizzate alla comunicazione da parte della stessa Banca Sviluppo dell'acquisizione di Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Società Cooperativa[2], la Parte evidenzia di essersi avveduta della mancata comunicazione preventiva dell'acquisizione di BRC e, pertanto, di aver provveduto a comunicare spontaneamente e celermente l'Operazione in esame, prestando la massima collaborazione all'Autorità fornendo le informazioni richieste.

b) L'elemento oggettivo dell'infrazione

11. Banca Sviluppo ha sottolineato l'assenza di effetti negativi dell'omissione della comunicazione, atteso che la conclusione dell'Operazione non ha comportato la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante né alcuna modifica sostanziale delle condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti in quanto la fusione non ha determinato sovrapposizioni tra gli sportelli bancari di Banca Sviluppo e quelli riconducibili a BRC.
Sul piano sostanziale, infatti, la Parte ha evidenziato come "*Banca Sviluppo non era presente con propri sportelli, al momento dell'Operazione, negli ambiti territoriali – segnatamente le Province di Forlì-Cesena e Ravenna – interessati dall'Operazione , ossia quelli in cui erano ubicati gli sportelli di BRC*".
Pertanto, secondo la Parte, l'acquisizione di BRC da parte di Banca Sviluppo non ha in alcun modo determinato la variazione degli assetti concorrenziali nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna e, pertanto, la mancata comunicazione preventiva non ha avuto conseguenze apprezzabili nei mercati interessati dall'Operazione.

[2] *[Cfr. C12048 – Banca Sviluppo della Cooperazione di Credito / Ramo di Azienda di Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto.]*

VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

12. Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento antecedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva risulta essere stato violato.
Relativamente all'individuazione del soggetto responsabile *ex* articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione in capo all'impresa che acquisisce il controllo[3], la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione in esame deve essere attribuita a Banca Sviluppo.

a) Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

13. Relativamente all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate non portano a ritenere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.
Sebbene non vi siano agli atti elementi che contraddicano la tesi della Parte di un errore involontario, non si è tuttavia in presenza di condizioni tali da configurare una fattispecie di errore scusabile, poiché quest'ultima ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.
14. Nel caso di specie, la stessa Parte, sottolineando la complessità delle procedure amministrative espletate in un contesto di interazione con diverse istituzioni e le condizioni di urgenza che si sono verificate, attribuisce la mancata comunicazione preventiva ad una "*involontaria défaillance a livello organizzativo interno [n.d.r. a Banca Sviluppo*]".
15. L'omessa comunicazione preventiva risulta dunque imputabile ad una manchevolezza da parte di Banca Sviluppo, in base alla quale la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*".

b) Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

16. Banca Sviluppo ha sottolineato come l'operazione di concentrazione tardivamente comunicata non sia stata idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.
Al riguardo, si osserva come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'Operazione non possa comunque rilevare, né ai fini dell'accertamento dell'obbligo della comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

c) Irrogazione della sanzione e sua determinazione

17. Verificata, alla luce di quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, e la sua imputabilità alla società Banca Sviluppo, si ritiene di dover procedere all'irrogazione di una sanzione.
A tal fine, l'articolo 11, della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell'ammenda, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".
18. Ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, rilevano innanzitutto gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate: sulla base della valutazione svolta più avanti, tali effetti, non risultano pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati.
19. Da un punto di vista soggettivo occorre, invece, rilevare che:
i) le argomentazioni avanzate da Banca Sviluppo per giustificare la mancata comunicazione preventiva in violazione del disposto articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, sebbene circostanziate, non presentano elementi tali da escludere la colpevole responsabilità della Parte;
ii) è necessario tenere in debita considerazione il peculiare contesto normativo e di mercato in cui l'Operazione è stata realizzata, della spontaneità della comunicazione, sebbene successiva, nonché della circostanza per cui la Parte ha prestato continua e piena collaborazione nel corso del procedimento.
20. Quanto alla durata dell'infrazione il ritardo risulta, nel caso di specie, pari a circa 10 mesi.

VII. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

21. In considerazione dell'attività svolta dalle società coinvolte, l'operazione ha interessato diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nel credito al consumo, nel settore del risparmio gestito e amministrato, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi.

[3] *[Cfr. il formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese" (paragrafo D.1).]*

a) Mercati della raccolta bancaria

22. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.

23. Con riguardo alla raccolta bancaria, le attività di Banca Sviluppo e di BRC non risultavano sovrapporsi in nessun mercato locale, dal momento che Banca Sviluppo, prima dell'Operazione, non era attiva nelle province in cui era presente l'impresa oggetto di acquisizione, ovvero Forlì-Cesena e Ravenna, con delle quote di mercato rispettivamente pari al *[5-10%]* e allo *[inferiore all'1%]*. Pertanto, si ritiene che l'Operazione, sostanziandosi nella mera sostituzione di un operatore con un altro, non sia stata idonea ad incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati della raccolta bancaria nelle province interessate.

b) Mercati degli impieghi

24. Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: *(i)* famiglie consumatrici; *(ii)* famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; *(iii)* imprese di medie e grandi dimensioni; e *(iv)* enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

25. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

26. Con riferimento ai mercati degli impeghi gli ambiti territoriali di operatività delle Parti al tempo dell'Operazione di concentrazione si sovrapponevano esclusivamente nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Le quote di mercato congiunte risultavano, nella provincia di Forlì-Cesena, pari a circa il *[5-10%]* con riferimento a tutti i segmenti del mercato mentre, nella Provincia di Ravenna, le quote congiunte nei vari segmenti risultavano pari a circa il *[1-5%]*.

Pertanto, con riferimento al mercato degli impieghi, alla luce dell'esiguità delle quote di mercato e degli incrementi delle stesse che si sono verificati *post-merger*, pari a circa l'1%, l'operazione non risultava suscettibile di porre in essere alterazioni significative degli assetti concorrenziali.

c) Settore del risparmio amministrato

27. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l'attività di raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari che, nello specifico, consistono nella compravendita, ai fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari.

Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di investimento da parte dell'intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario negoziatore; successivamente avviene l'effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati.

28. L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario .

I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale.

29. Con riguardo al risparmio amministrato, le attività di Banca Sviluppo e di BRC non risultavano sovrapporsi in alcun mercato locale, dal momento che Banca Sviluppo, prima dell'Operazione, non era attiva nelle province di attività dell'impresa oggetto di acquisizione, ovvero Forlì-Cesena e Ravenna, con delle quote di mercato rispettivamente pari al *[1-5%]* ed inferiori all'1%.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione, che si è sostanziata nella mera sostituzione di un operatore con un altro, non risultava idonea ad incidere sull'assetto concorrenziale del mercato del risparmio amministrato nelle province interessate.

d) Settore del risparmio gestito

30. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla *(i)* gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; *(ii)* gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e *(iii)* gestione di prodotti della previdenza complementare.

Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.

31. Le Parti risultano tuttora attive esclusivamente nei mercati della distribuzione ed in zone geografiche diverse. Nello specifico, Banca Sviluppo non è attiva nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, dove operava BRC con delle quote di mercato pari rispettivamente pari a circa il *[1-5%]* e inferiori all'1% in tutti i segmenti del mercato distributivo.

Pertanto, l'acquisizione non ha dato luogo ad una sovrapposizione di quote e, quindi, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Inoltre, sia Banca Sviluppo che BRC, in quanto appartenenti al sistema del Credito Cooperativo, già risultavano attive nella distribuzione dei prodotti del Gruppo Bancario ICCREA.

e)Mercato del credito al consumo

32. Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all'acquisto di beni specifici e del credito diretto, quest'ultimo assimilabile alle forme di prestito personale.

Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta circoscritta entro i confini regionali; per quanto riguarda il credito finalizzato, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e di commercializzazione, la dimensione rilevante è nazionale.

33. Le Parti, in quanto appartenenti al sistema delle BCC, risultavano già attive nel collocamento di prodotti e servizi del Gruppo Iccrea e, in particolare, i prodotti BCC Credito Consumo. Inoltre, anche qualora si prendesse in considerazione una dimensione geografica del mercato conservativa, ovvero provinciale, si può osservare che Banca Sviluppo non risultava attiva nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, dove operava BRC con delle quote di mercato pari o inferiori all'1%.

Pertanto, si ritiene che, anche nel mercato del credito al consumo, l'Operazione si è configurata come la sostituzione di un operatore con un altro e che non risultava idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto apparivano riscontrabili modifiche significative alle condizioni dell'offerta.

f) Distribuzione di prodotti assicurativi

34. Con riferimento ai mercati dell'assicurazione vita e danni dove, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obbiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.

Nella presente operazione, in ragione dell'attività svolta dalle Parti che sono attive esclusivamente nella fase della distribuzione di prodotti assicurativi, devono essere distinti i mercati distributivi provinciali per i rami vita e danni.

35. Con specifico riferimento a tali mercati, con parere pervenuto in data 14 settembre 2016, l'IVASS non ha evidenziato nell'Operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare gli assetti concorrenziali previgenti.

Come già evidenziato con riferimento ad altri mercati interessati dalla presente operazione, in virtù dell'appartenenza al sistema delle BCC, le parti già distribuivano i prodotti BCC Assicura e BCC Vita del Gruppo ICCREA, stante altresì l'operatività di BRC nelle sole province di Forlì-Cesena e Ravenna, dove Banca Sviluppo non risultava attiva, l'acquisizione non ha dato luogo ad una sovrapposizione di quote e, pertanto, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Tuttavia, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell'entità *post-merger* risulta pari a circa il *[5-10%]* nella provincia di Forlì-Cesena ed inferiore all'1% nella provincia di Ravenna.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo di parte d'impresa, costituiva concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nell'operazione di cui trattasi, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nonché dalla parte d'impresa oggetto di acquisizione, per il periodo in relazione al quale l'acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente al momento della realizzazione dell'operazione e che, pertanto, l'operazione in esame era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico di Banca Sviluppo nella misura di 5.000 € (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni, attribuita all'Autorità, si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o

il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

a Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di 5.000 € (cinquemila euro), per la mancata comunicazione dell'operazione dell'acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella